

D

Decreto federale sul finanziamento delle scuole universitarie professionali negli anni 2004–2007

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2002²,
decreta:

Art. 1

¹ Per i contributi secondo l'articolo 18 della legge del 6 ottobre 1995³ sulle scuole universitarie professionali (LSUP) è stanziato un limite di spesa di 1099 milioni di franchi.

² L'importo è ripartito nel modo seguente:

- a. 2004: 236 milioni di franchi;
- b. 2005: 258 milioni di franchi;
- c. 2006: 292 milioni di franchi;
- d. 2007: 313 milioni di franchi.

³ Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata.

Art. 2

¹ Per i contributi versati in virtù dell'articolo 20 LSUP segnatamente per i cicli di studio corrispondenti al livello delle scuole universitarie professionali nei settori della sanità, del lavoro sociale, dell'arte, della linguistica applicata e della psicologia applicata è stanziato un limite di spesa di 40 milioni di franchi per gli anni 2004–2007.

² Con il limite di spesa si possono finanziare posti di durata limitata.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 101
² FF 2003 2019
³ RS 414.71